



CITTA' DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO / DONNA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 dell'8 aprile 1999

C A P O I
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

Art. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Ai sensi della legge 14/2/1963, n.161¹ e delle successive modificazioni di cui alla legge 23/12/1970, n.1142² ed integrata dalla Legge 19 ottobre 1984, n.735³, sono soggette alla disciplina del presente REGOLAMENTO tutte le imprese individuali e le società di persone o di capitali che esercitano le attività, di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e/o Donna.

Le suddette attività possono essere esercitate sia in pubblici locali, sia presso il domicilio dei clienti o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Art. 2
(OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Chiunque intenda esercitare nell' ambito del territorio comunale le attività indicate nel precedente art. 1 o soltanto alcune di esse, deve essere munito di apposita autorizzazione, ai sensi dell' art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata con provvedimento del Comune, sentito, quando richiesto, il parere della Commissione di cui al successivo art. 3.

Le prestazioni inerenti le attività affini (pedicure, manicure, estetista, etc.), se complementari alla attività principale di parrucchiere uomo e/o donna, potranno essere esercitate nello stesso. esercizio, previa autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, nei modi e forme previste dall'apposito Regolamento, al titolare dell'attività principale o previa assunzione di personale qualificato.

Art.3
(COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

A norma dell'art. 2/bis della legge 23 dicembre 1970, n.1142 è istituita una COMMISSIONE COMUNALE per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e/o Donna, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da:

- . *Tre rappresentanti della categoria artigianale;*
- . *Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;*
- . *Medico di Sanità Pubblica dell'Ufficio Comunale d'Igiene; .*
- *Comando della Polizia Municipale;*

¹ Disciplina dell'attività di Barbiere, Parrucchiere e Affini.

² Modifiche alla Legge 14 Febbraio 1963, n.161 concernente la "Disciplina dell'attività di Barbiere, Parrucchiere e Affini".

³ Testo Coordinato.

- . *Un rappresentante della commissione provinciale artigianale o di un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.*

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, per l'adozione del presente REGOLAMENTO, per le eventuali successive varianti dello stesso, nonché per il rilascio delle autorizzazioni all' esercizio delle attività in esso previste.

Art. 4

(DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE)

La Commissione, costituita dal Sindaco con propria determinazione a seguito delle designazioni suddette, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere confermati. '

Un dipendente del Comune, Settore Attività Produttive, con la qualifica di istruttore, designato dal Sindaco quale Segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che deve - essere trascritto nell' apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per le altre Commissioni Comunali previste per legge e formalmente istituite.

Tutte le Deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni valide consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Sindaco che provvederà, altresì alla loro surrogazione.

Tranne il caso che non vi sia alcuna domanda di nuova autorizzazione per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento e manchino altri argomenti da trattare per cui sia obbligatorio sentire il parere della Commissione, essa deve essere convocata almeno una volta al mese. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno e la modificazione di esso, anche mediante aggiunta di altri argomenti, può avvenire soltanto in presenza o con il consenso di tutti i membri della commissione.

Non possono, pertanto, apportarsi modificazioni di sorta all' ordine del giorno, da parte della Commissione, se il giorno fissato per l'adunanza non sono presenti tutti i componenti.

Art.5

(CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

La concessione dell'autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, sostituito dall'art.2 della legge 23 dicembre 1970, n.1142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti, e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente REGOLAMENTO.

Art. 6
(DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSI-)

In caso di rigetto della domanda, dovrà essere notificato al richiedente motivato provvedimento di diniego ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso ai Tribunali regionali Amministrativi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

Art. 7
(NATURA E LIMITI DELL' AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione è strettamente personale. Riguarda l'intestatario ed è valida solo per le attività e per i locali in essa indicati. Il titolare dell' attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e/o Donna può avere all'interno del proprio esercizio una o più attività affini previa regolare autorizzazione a norma dell'art.2 e semprechè non diventino attività prevalenti e siano esercitate da persone idonee professionalmente qualificate, ed i locali siano giudicati idonei sia per ampiezza sia per caratteristiche igienicosanitarie.

Ogni variazione o modifica relativa alle persone titolari, alla destinazione e caratteristica dei locali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune secondo le modalità di cui al presente REGOLAMENTO.

In caso di cambiamento del numero civico, il titolare ha l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta variazione, entro trenta giorni, ai fini dell'aggiornamento autorizzativo.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell' autorizzazione è subordinata all' accertamento della qualifica professionale, della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/85.

Art. 8
(PERSONA A CUI PUO' ESSERE RILASCIATA.
L'AUTORIZZAZIONE)

L'Autorizzazione all' esercizio delle attività previste dal presente REGOLAMENTO può essere rilasciata in favore di persone fisiche o imprese societarie:

PER LE PERSONE FISICHE:

1. che abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato il 65° anno;
2. che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici e che abbiano conseguito la licenza elementare e che siano comunque in possesso di un grado di cultura corrispondente a quella della V classe elementare;
3. che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi in vigore e dal presente REGOLAMENTO.

PER LE IMPRESE SOCIETARIE:

valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e del presente REGOLAMENTO. Per le società artigiane la maggioranza dei soci qualificati deve essere in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche; per le società non artigiane la persona che assume la direzione deve essere in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.

Art. 9

(ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del provvedimento, esibire all'Ufficio competente certificato sanitario atte stante l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili, oltre alla documentazione suppletiva che sarà richiesta per il materiale rilascio dell'autorizzazione.

Scaduti i 30 giorni, salvo proroga del Comune per accertate cause di forza maggiore, l'interessato sarà considerato rinunziatario e la pratica archiviata.

Art. 10

(INIZIO DELL'ATTIVITA')

L'attività per la quale è stata concessa l'autorizzazione dovrà essere iniziata entro 60 (sessanta) gg. dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, salvo proroga da parte del Comune per accertate cause di forza maggiore, decorso inutilmente tale termine la concessa autorizzazione decade e dovrà essere restituita immediatamente al Comune.

Art. 11

(VALIDITA' E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate dal presente REGOLAMENTO si intende concessa per un tempo illimitato. Essa è soggetta a visto annuale che non costituisce atto di nuova concessione ma è la condizione a cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per l'anno a cui il visto si riferisce.

Quando si deposita l'Autorizzazione per l'apposizione del visto annuale, sarà rilasciata ricevuta, su predisposto modello, da parte dell'Ufficio Comunale competente.

Art. 12

(MODALITA' DEL VISTO ANNUALE)

Il visto annuale si applica mediante annotazione del Dirigente del Settore, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3, nell'apposito spazio a ciò destinato nel modello di autorizzazione.

L'apposizione del visto dovrà essere richiesto con istanza in carta semplice, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno scaduto.

Decorso inutilmente tale termine, senza che sia stato richiesto il visto, il titolare è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di L.100.000 (centomila) ad un massimo di L.1.000.000 (un milione).

Art. 13

(LOCALI DESTINATI AD ABITAZIONE)

Può essere autorizzato lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 in locali con destinazione abitazione purchè per i medesimi sia intervenuto il relativo cambio di destinazione urbanistica opportunamente documentato e siano destinati esclusivamente all'attività.

I servizi effettuati a domicilio del cliente sono consentiti per coloro che dispongono di regolare autorizzazione all'esercizio della professione in sede fissa.

ART.14

(DIVIETO DI ESERCIZIO D'ATTIVITA')

E' fatto assoluto divieto di svolgere le attività previste nel presente REGOLAMENTO in forma ambulante e presso il domicilio degli esercenti.

Art. 15

(DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA')

Gli orari di apertura e di chiusura per le attività disciplinate dal presente REGOLAMENTO vengono determinate dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Art. 16

(ESPOSIZIONE DELL 'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE)

L'autorizzazione a svolgere le attività disciplinate dal presente REGOLAMENTO deve essere esposta e ben visibile nei locali dell'esercizio stesso unitamente ad apposite tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e le tariffe praticate per i vari servizi.

C A P O II

NORME E REQUISITI PER, IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 17

(DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E LORO FORME)

La domanda rivolte ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell' esercizio, nonché la domanda di subingresso ed ogni altra attinente alle attività disciplinate dal presente REGOLAMENTO, devono essere indirizzate al Sindaco (Settore Attività Produttive), redatte in competente carta da bollo, salvo diversa previsione, e corredate dai documenti richiesti per ogni singolo caso.

Art. 18

(RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE)

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.2 l'interessato deve presentare al Sindaco (Settore Attività Produttive), domanda su carta bollata nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni :

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente;
- b) la eventuale ragione sociale dell' impresa, ove si tratti di impresa in forma societaria di persona o di capitali;
- c) le generalità della persona cui sarà affidata la direzione dell'azienda, nel caso di imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n.443/85;
- d) la qualificazione professionale posseduta da chi di dovere;
- e) le attività che si intendono esercitare;
- f) il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate e il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio;
- g) caratteristiche e requisiti igienici del locale, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell' attività;
- h) la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti;
- i) ogni notizia ritenuta utile ai fini degli accertamenti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 19

(DOCUMENTI)

Per le Persone fisiche:

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- la qualifica professionale del richiedente;
- residenza, nascita, cittadinanza;
- titolo di studio posseduto; .

ed allegati i seguenti documenti:

1. certificato sanitario, su carta bollata, rilasciato dal medico di igiene e sanità pubblica, attestante l'esistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale o dei locali;
2. elaborati grafici redatti da Tecnico iscritto all'Ordine o Albo professionale, consistenti in:
 - a) stralcio aereofotogrammetrico in scala 1 :2000 con individuazione del locale o dei locali dove esercitare l'attività inseriti in un congruo intorno ove evidenziate le attività congeneri e dove riportate le distanze dell' esercizio che si intende attivare da quelli esistenti secondo il percorso di cui al 2° comma, punto 1, dell' art. 20;
 - b) dichiarazione asseverata di Tecnico Iscritto all'Albo Professionale che la distanza dell' esercizio che si intende attivare da quelli esistenti è misurata secondo quanto disposto al 2° comma, punto 1, dell'art. 20 del presente REGOLAMENTO ed è superiore a metrilineari 150;
 - c) pianta e sezioni dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività con indicazione della relativa distribuzione funzionale;
3. titolo di disponibilità dei locali ove il richiedente intende attivare l'esercizio;

Per le società

a) *Imprese artigiane di cui alla legge n.443/85;*

- l) certificato in competente bollo, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, attestante il possesso della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- 2) atto costitutivo della società artigiana o copia debitamente autenticata;
- 3) certificato sanitario, su carta bollata, rilasciata dal medico di sanità pubblica, attestante l'esistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale o dei locali;
- 4) elaborati grafici redatti da Tecnico iscritto all'Ordine o Albo professionale, consistenti in:
 - a) stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:2000 con individuazione del locale o dei locali dove esercitare l'attività inseriti in un congruo intorno ove evidenziate le attività congeneri e dove riportate le distanze dell' esercizio che si intende attivare da quelli esistenti secondo il percorso di cui al 2° comma, punto 1, dell'art. 20 ;
 - b) dichiarazione asseverata di Tecnico Iscritto all'Albo Professionale che la distanza dell'esercizio che si intende attivare da quelli, esistenti è misurata secondo quanto disposto al 2° comma, punto 1, dell'art. 20 del presente REGOLAMENTO ed è superiore a metrilineari 150;
 - c) pianta e sezioni dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività con indicazione della relativa distribuzione funzionale;
- 5) titolo di disponibilità dei locali ove si intende attivare l'esercizio.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti stati, fatti e qualità personali relativi al legale rappresentante:

- . residenza, nascita, cittadinanza;
- titolo di studio posseduto.

b) *Imprese societarie non aventi i requisiti di cui alla legge n.443/85;*

- l) atto costitutivo della società in originale o in copia debitamente autenticata;

- 2) certificato in bollo, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante il possesso della qualificazione professionale della persona che assume la direzione dell' azienda;
- 3) certificato sanitario, su carta bollata, rilasciata dal medico di sanità pubblica, attestante l'esistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale o dei locali;
- 4) elaborati grafici redatti da Tecnico iscritto all'Ordine o Albo professionale, consistenti in:
 - a) stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:2000 con individuazione del locale o dei locali dove esercitare l'attività inseriti in un congruo intorno ove evidenziate le attività congeneri e dove riportate le distanze dell' esercizio che si intende attivare da quelli esistenti secondo il percorso di cui al 2° comma, punto 1, dell'art. 20;
 - b) dichiarazione asseverata di Tecnico Iscritto all' Albo Professionale che la distanza dell' esercizio che si intende attivare da quelli esistenti è misurata secondo quanto disposto al 2° comma, punto 1, dell'art. 20 del presente REGOLAMENTO ed è superiore a metrilineari 150;
 - c) pianta e sezioni dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività con indicazione della relativa distribuzione funzionale;
- 5) titolo di disponibilità dei locali ove si intende attivare l'esercizio.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti stati, fatti e qualità personali relativi al direttore dell' azienda:

 - residenza, nascita, cittadinanza;
 - titolo di studio posseduto.

Art. 20

(I CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Ai fini della valutazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del nuovo esercizio dovrà tenersi conto della distanza dell' esercizio da quelli preesistenti di carattere simile, delle caratteristiche della Zona di insediamento, della densità della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché delle caratteristiche socio-economiche delle stesse, della qualità e quantità dei servizi offerti nell' ambito dell' esercizio istituendo, desumibili anche dal numero degli addetti.

In proposito si formulano i seguenti parametri:

La Distanza fra il Nuovo Esercizio e Quelli Preesistenti *non* dovrà essere *inferiore o uguale a mt. 150* facendo centro nell' esercizio di nuovo insediamento.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi nelle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve: l'attraversamento della strada verrà effettuato ad angolo retto non seguedonecessariamente un' attraversamento pedonale⁴.

In caso di dubbio tra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

⁴ Articolo 190 del Codice della Strada di cui al D. Lgs 30 Aprile 1992, n.285 e succ. integ. e mod.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri riferiti per le singole attività oggetto di autorizzazione fermo restando il rispetto del numero delle autorizzazioni concedibili stabilite al successivo comma.

- . Il Numero Massimo degli Esercizi, riferiti all'intero territorio comunale non può superare il limite di "un esercizio ogni 1.000 abitanti";
- . L'Ampiezza dei Locali dovrà essere- tale da assicurare la migliore funzionalità dell'esercizio stesso in relazione alle attività che si intendono esercitare;
- . Nei Nuovi Insediamenti Abitativi non si terrà conto dei suddetti parametri fino all'apertura del primo esercizio per ogni categoria di attività.

Art. 21 (TRASFERIMENTI)

Il trasferimento dell'esercizio *ad una distanza minore o uguale a mt. 50* calcolata nei modi di cui al precedente art.20, è sempre autorizzato dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art.3, a condizione dell'esistenza dei requisiti di idoneità igienico-sanitari dei nuovi locali.

Il trasferimento dell' esercizio *ad una distanza superiore a mt.50* viene autorizzato dal Comune, sentita la Commissione di cui all' art. 3, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 20.

Per tutti i trasferimenti alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui ai punti 2 - 3 - 4 del precedente art.19.

Gli interessati, avuta notifica dell' accoglimento della domanda, dovranno esibire oltre alla documentazione suppletiva da richiedere ai sensi dell' art. 9, certificato sanitario attestante l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili dell'esercizio.

Art. 22 (AMPLIAMENTI)

L'ampliamento dell'esercizio mediante l'acquisizione di nuovi locali adiacenti e intercomunicanti deve essere preventivamente comunicato al Comune. Gli interessati dovranno allegare alla domanda, in carta bollata, i documenti di cui ai nn. 2 - 3 e 4 dell'art. 19 del presente REGOLAMENTO.

Gli interessati, avuto notifica dell'accoglimento della domanda, dovranno esibire oltre alla documentazione suppletiva da richiedere ai sensi dell' art. 9, il certificato sanitario attestante l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili dell' esercizio nel caso in cui vengano messi in opera attrezzature e suppellettili in aggiunta a quelli già utilizzati nell' esercizio prima dell' ampliamento.

Art. 23
(DEROGHE)

In caso di forza maggiore, e per altri gravi motivi, il Comune, sentita la Commissione di cui al precedente art.3, può autorizzare il trasferimento dell'attività nella stessa o altra zona del territorio comunale anche in deroga alle norme sulle distanze degli esercizi esistenti.

La competenza ad individuare caso per caso i casi di forza maggiore è demandata al Comune sentita la Commissione Consultiva e devono essere casi che non trovano risoluzioni diverse:

- 1.Crollo
- 2.Sgomberi per pericolosità o insalubrità del fabbricato ove ubicato l'esercizio.
- 3.Impossibilità oggettiva, certificata da perizia tecnica asseverata, all'adeguamento del locale d'esercizio alle norme sulla sicurezza ex L.242/'96 e succo integro e modif. (esercizio con almeno un dipendente).
4. Sfratto non per morosità.

Art.24
(SUBINGRESSI)

Il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento, a domanda, dell'autorizzazione a favore del subentrante.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sentita la Commissione Consultiva, dopo aver accertato l'effettivo trapasso dell' esercizio ed il possesso da parte del subentrante di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi in vigore e dal presente REGOLAMENTO.

Per trasferimento in gestione di un esercizio si intende il trasferimento della gestione ad altri che l'assumono in proprio.

Art. 25
(SUBINGESSI PER ATTO TRA VIVI)

Il subentrante per atto tra vivi ha facoltà di continuare l'attività del dante causa purchè all'atto del trasferimento dell' esercizio abbia già conseguito la relativa qualificazione professionale e sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'esercizio dell' attività.

Allo scopo di ottenere il trasferimento dell' autorizzazione a suo nome, il subentrante deve, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data dell'atto di trasferimento,richiedere al Comune, con apposita istanza in carta legale, il rilascio della nuova autorizzazione a suo nome.

Atto di trasferimento è il contratto pubblico bilaterale o la scrittura privata registrata di cessione dell' esercizio e dalla data indicata nell'atto decorrono i termini.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- la qualifica professionale del richiedente;
- residenza, nascita, cittadinanza;

- titolo di studio posseduto;

e la stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. atto di trasferimento dell'esercizio in originale o in copia debitamente autenticata;
2. certificato sanitario di idoneità del locale, delle attrezzature e delle suppellettili;

. Qualora il subentrante non adempia, nei termini, alla procedura prescritta, decade dalla facoltà di continuare l'attività del dante causa.

Art. 26

(SUBINGRESSO A CAUSA DI MORTE)

Il subentrante a causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa a condizione che entro 90 (novanta) gg. dalla data di acquisto del titolo (dalla data del decesso del dante causa se subentrato quale erede legittimo, dalla data della pubblicazione del testamento se erede testamentario) chieda al Comune, con istanza in carta semplice, il rilascio della nuova autorizzazione.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- la qualifica professionale del richiedente;
- residenza, nascita, cittadinanza;
- titolo di studio posseduto;

e la stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. documento atto a comprovare la qualifica di erede a titolo universale;
2. certificato sanitario di idoneità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili;

L'attività può continuare purchè ci sia persona adeguatamente qualificata.

Poichè il subentrante deve soltanto, nel termine predetto, chiedere il rilascio della nuova autorizzazione, l'autorizzazione stessa gli potrà essere rilasciata soltanto quando avrà comprovato, mediante idoneo certificato, il conseguimento della qualificazione professionale.

Quest'ultima dovrà essere conseguita entro 30 (trenta) mesi dalla data di acquisto del titolo a subentrare.

Tale termine può essere prorogato dal Comune quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Qualora il subentrante non chieda, secondo le norme e nei termini previsti dal presente articolo, il rilascio della nuova autorizzazione o non consegua la qualificazione professionale, egli decade dalla facoltà di continuare l'attività del dante causa.

Art. 27

(SUBINGRESSO DEI MINORI)

Nei casi in cui viene autorizzata, in base alle norme del codice civile la continuazione dell'esercizio dell'attività, è necessario che l'esercente la patria potestà, o il tutore, chieda la continuazione con domanda in carta semplice, entro 120 gg. (centoventi) dalla data di

acquisto del titolo e conseguimento entro 5 (cinque) anni dalla stessa data la qualificazione professionale. salvo proroga del Comune quando l'eventuale ritardo non risulti imputabile all' interessato.

Nel caso in cui la continuazione dell'attività viene affidata in gestione, l'esercente la patria potestà o il tutore dovrà chiedere l'autorizzazione con domanda in carta semplice, entro i prescritti 90 gg. (novanta), la persona preposta all'esercizio dell' attività che dovrà possedere la relativa qualifica professionale e gli altri requisiti prescritti.

Il minore è tenuto a conseguire la qualificazione professionale al raggiungimento della maggiore età o al momento della sua emancipazione.

I criteri suindicati valgono per il trasferimento sia per causa di morte sia per atto tra vivi.

Per il rilascio delle autorizzazioni, per le dichiarazioni di decadenza e per la documentazione richiesta, valgono le modalità e le formalità di cui ai precedenti artt. 25 e 26.

CAPO III

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 28

(REQUISITI IGIENICO SANITARI)

Il Comune, oltre agli accertamenti dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici di lavorazione, ai fini della concessione dell' autorizzazione, prima dell' inizio all'esercizio dell' attività, controlla l'idoneità fisica delle persone che saranno addette all'esercizio.

Art. 29

(REQUISITI DEI LOCALI)

Tutti gli esercizi di cui al presente regolamento devono risultare conformi alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) i locali destinati all'esercizio delle attività debbono avere una destinazione d'uso urbanistica conforme a quanto stabilito dai vigenti strumenti urbanistici ed una altezza netta interna minima di metri 2,70. Per i locali situati in fabbricati appartenenti alle zone del Centro Storico, quando necessità tecniche ed aziendali lo richiedano, l'organo di vigilanza competente per territorio ASL 2 può consentire altezze minime inferiori e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione, aerazione ed illuminazione dell'ambiente, per conseguire la idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario a cui subordinare l'inizio dell' attività;
- b) i pavimenti devono essere impermeabili e tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, almeno fino all'altezza di metri 1,80, devono essere rivestite con materiale impermeabile o lavabile; in alternativa le pareti possono essere tinteggiate o trattate con altro procedimento idoneo. L'idoneità igienico-sanitaria dovrà comunque risultare da

certificato del Medico di Igiene e Sanità Pubblica;

- d) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda e dotati di idonee vaschette o lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
- e) tutti i rifiuti devono essere raccolti in apposito recipiente impermeabile con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; idonei contenitori a perfetta chiusura, lavabili e disinfettabili, devono essere adibiti alla raccolta della biancheria usata;
- f) i locali da adibire all' esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo/Donna devono essere dotati di gabinetto di decenza con antibagno. Lo stesso deve essere fornito di presa d'aria esterna o comunque di idoneo sistema di impianto di aerazione forzata convogliata in impianto centralizzato; i locali devono altresì essere dotati delle necessarie attrezzature igienicosanitarie ed in particolar modo di apparecchi di disinfezione;
- g) i locali devono essere costantemente tenuti sgombri da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 30 (PERSONALE)

Il personale, compreso il proprietario e le persone della famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell' esercizio dell' attività, deve essere munito, a norma di legge, dei libretti di idoneità sanitaria dai quali risulti l'idoneità fisica e l'immunità da malattie infettive o diffuse o postumi di esse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell' esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale.

Il personale, inoltre, deve essere munito del libretto di lavoro.

Art. 31 (ATTREZZATURE E CORREDO DEGLI ESERCIZI)

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani ed accappatoi in numero sufficiente per essere ricambiati ad ogni servizio, degli arnesi e del materiale necessario per lo svolgimento delle singole attività, nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei Barbieri e dei Parrucchieri devono essere forniti di sedili idonei igienicamente, l'eventuale poggiacapo dovrà essere ricoperto con materiale idoneo da rinnovarsi ad ogni servizio.

Art. 32
(NORME IGIENICHE)

Il titolare dell' autorizzazione è responsabile dell' osservanza delle seguenti prescrizioni anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente REGOLAMENTO e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) le forbici e simili devono essere tenuti sempre accuratamente pulite e prima dell'uso devono essere immerse in sostanze disinfettanti, o trattate da altri sistemi ritenuti idonei dal medico di sanità pubblica. La loro pulizia durante l'uso deve essere effettuata in modo da evitare ogni possibilità di infezione. I rasoi devono essere del tipo monouso e quindi ogni lama deve essere sostituita dopo ciascuna prestazione o rasatura.
- c) deve essere assicurata al cliente la possibilità di lavarsi in acqua corrente dopo la rasatura; le parti rasate devono essere spruzzate con apposite soluzioni e preparati disinfettanti;
- d) è vietato servirsi del piumacciolo per spargere cipria; per tale operazione devono essere adoperate polverizzatori a secco;
- e) le spazzole per capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate;
- f) nelle attività di manicure e pedicure, le parti da trattare devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'attività debbono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati.

E' fatto obbligo, altresì, ai titolari degli esercizi di osservare o fare osservare tutte le norme legislative in materia igienico-sanitaria, della prevenzione incendi, le specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità sanitarie.

Art. 33
(TENUTA DI LAVORO - PULIZIA DEL PERSONALE)

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare il camice bianco o di tinta molto chiara e sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 34
(PROCEDIMENTI TECNICI)

I procedimenti tecnici usati nelle attività di Barbiere, Parrucchiere, sono sottoposti al controllo dell'Ufficio di Igiene e Sanità che accerta l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle norme in vigore. E' comunque fatto assoluto divieto di porre in uso attrezzature ed apparecchi senza la specifica, prescritta autorizzazione sanitaria.

Art. 35
(COSMETICI E TINTURE)

I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate negli esercizi di Barbiere e Parrucchiere, debbono essere tenuti in recipienti portanti l'indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze tossiche devono portare sull' etichetta l'esatta indicazione del contenuto. I prodotti cosmetici non devono avere finalità terapeutica, e comunque devono essere conformi a quanto sancito dalla legge 2 ottobre 1986 n.713 e successive modifiche. E' vietato l'uso di acqua ossigenata oltre 60 volumi.

Art. 36
(USO DEI GUANTI)

Chiunque maneggi materiali tossici ha l'obbligo di fare uso di guanti

Art. 37
(IMPIEGO DEI SOLVENTI)

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati i prodotti o solventi le cui esalazioni possono essere fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente. E' vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni e l'uso di sostanze o liquidi infiammabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 38
(SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE)

Il Comune, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può disporre:

A - LA SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE, FINO AD UN MASSIMO DI UN MESE NEI SEGUENTI CASI:

1. perdita temporanea di uno o più requisiti dal presente REGOLAMENTO;
2. violazione delle norme del REGOLAMENTO stesso;
3. negli altri casi previsti da leggi e dal presente REGOLAMENTO.

B - LA REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE:

1. per la perdita definitiva di uno o più requisiti prescritti dal presente REGOLAMENTO;
2. in caso di violazione delle norme del REGOLAMENTO stesso che presentino particolari gravità;
3. qualora l'autorizzazione sia stata già sospesa più volte;

4. in caso di gestione abusiva, temporanea o definitiva dell'esercizio per il quale è stata concessa l'autorizzazione;
5. per il verificarsi di situazione di natura tale da rendere assolutamente incompatibile l'ulteriore prosecuzione dell' esercizio da parte del titolare;
6. negli altri casi previsti da leggi e dal presente REGOLAMENTO.

C- LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE:

1. per mancato inizio dell'attività entro 60 (sessanta) gg.;
2. per ingiustificata chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 2 mesi;
3. per fallimento del titolare o, qualora trattasi di società commerciale, e per lo scioglimento della stessa;
4. per morte del titolare (salvo il diritto degli eredi alla voltura dell' autorizzazione);
5. negli altri casi previsti da leggi e dal presente REGOLAMENTO.

I provvedimenti di cui alle precedenti letto A), B) e C) comportano il ritiro dell' atto di autorizzazione.

Art. 39

(RINUNCIA ALL' AUTORIZZAZIONE)

In caso di rinuncia dell' autorizzazione per cessata attività l'autorizzazione medesima dovrà essere immediatamente restituita all'Ufficio Comunale competente, unitamente alla presentazione della relativa comunicazione. All' interessato verrà rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge, comprovante l'avvenuta cessazione dell' attività.

Art. 40

(ACCESSO ALL'ESERCIZIO)

Salvo che si tratti di attività svolta in locali già con destinazione ad abitazione, gli esercizi di cui al presente REGOLAMENTO devono avere un proprio accesso dalla pubblica

Art. 41

(COMMERCIO DI PRODOTTI)

I titolari di esercizio di cui al presente REGOLAMENTO, che intendono vendere negli esercizi stessi Profumi ed Oggetti da Toilette, devono ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1998, n.114, sulla disciplina del commercio.

Art. 42
(APPLICAZIONE DI ALTRE NORME)

Per quanto non previsto nel presente REGOLAMENTO, valgono le leggi e regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, e nel T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265. In caso di forza maggiore, e per altri gravi motivi, il Comune, sentita la Commissione di cui all'art.3, può consentire la deroga alle norme del presente REGOLAMENTO.

Art. 43
(SANZIONI)

Le trasgressioni alle norme del presente REGOLAMENTO, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 106 e segg. del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3/3/1934, n.383 e successive modifiche.

Le infrazioni all'obbligo dell' orario di apertura e chiusura degli esercizi previsti con ordinanza sindacale è punita con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale prevista dal calendario dell'orario di lavoro disposto con ordinanza sindacale è punita con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Le infrazioni alla mancata esposizione dell' autorizzazione e delle tabelle l'orario di apertura e chiusura e tariffe praticate per i vari servizi sono soggetti ad una pena pecuniaria da L.50.000 a L. 500.000.

Le infrazioni alla esposizione in modo non ben visibile dell' autorizzazione e delle tabelle contenenti l'orario di apertura e chiusura e tariffe praticate per i vari servizi sono soggetti ad una pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 300.000.

Per l'irrogazione delle predette sanzioni verrà osservata la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

. Nei casi ritenuti di maggiore gravità o di recidiva potrà essere disposta dal Comune la chiusura temporanea dell' esercizio per un periodo massimo di 20 (venti) giorni.

Art. 44
(NORME TRANSITORIE)

I nuovi requisiti introdotti con le modifiche al presente REGOLAMENTO non trovano applicazione agli esercenti già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.